

Banca si accorderà contemporaneamente credito, nè come debitore principale, nè come garante, sotto forma di prestito, di sconto o di conto corrente per una somma maggiore di quella che, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea generale determinerà di anno in anno. Tale somma non potrà mai superare l'ottavo del capitale versato e della riserva.

Il Consiglio d'Amministrazione, in unione ai Sindaci ed al Comitato di Sconto, determinerà entro il limite sopraindicato il massimo del fido che merita ciascun Socio col sistema del *Castelletto*, che dovrà essere tenuto al corrente colla massima esattezza ed essere riveduto ogni sei mesi. La Commissione del *Castelletto* delibera validamente quando siano presenti almeno un Sindaco e la metà dei Consiglieri d'Amministrazione. È presieduta dal Presidente della Banca o da chi ne fa le veci. In caso di parità di voti prevale il partito al quale aderisce il Presidente.

Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Direttore della Banca o chi ne fa le veci, sono personalmente responsabili e in solido delle operazioni compiute con un Socio o un terzo, per somma maggiore al di là di quella sopra indicata.

Art. 34.

L'Assemblea determinerà ogni anno la somma da impiegare in prestiti sull'onore giusta le discipline di speciale Regolamento.

Art. 35.

Lo sconto degli effetti cambiari e le altre operazioni a favore dei non Soci si effettueranno nel solo caso che vi sieno somme esuberanti all'impiego delle operazioni della Banca.

Art. 36.

I prestiti e gli sconti più piccoli ed a breve termine, quando presentino le volute garanzie, avranno la preferenza.

Art. 37.

L'interesse e la provvigione sui prestiti e sugli effetti cambiari sono fissati dal Consiglio d'Amministrazione seguendo le condizioni generali del mercato; e si pagano anticipatamente all'atto del prestito o dello sconto.

Art. 38.

I prestiti e gli sconti di cui negli articoli precedenti non potranno più accordarsi a quel Socio, nè ad altri che abbia obbligato la Società a provocare contro di lui condanne giudiziarie per essere soddisfatta del suo avere.

Inoltre il Socio che alla scadenza non fa onore a qualcuna delle obbligazioni assunte, è tenuto senz'altro e senza bisogno di alcuna costituzione in mora a restituire alla Banca, se così a lei piace, anche quell'altre somme da lui dovute e per le quali non si fosse ancora verificata l'epoca della scadenza. In caso di non pagamento a pronta scadenza di qualche debito contratto nei modi di cui sopra, sarà per di più il debitore tenuto, e sempre senza bisogno di costituzione in mora, a pagare alla Banca, oltre agli interessi legali, una provvigione a titolo di penalità da determinarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

In mancanza di pagamenti alla scadenza, la Banca avrà diritto di procedere a vendita privata delle azioni del Socio debitore ed agli altri valori da chicchessia eventualmente costituiti in pegno a garanzia

degli obblighi assunti, senza essere in nessun caso tenuta a procedere alla notifica di cui all'art. 363 Cod. di Commercio.

Tali facoltà della Banca si esauriranno esplicitamente a patto nelle costituzioni di pegno a favore della medesima. La Banca operata la vendita dei valori ricevuti, si paga del suo credito e il sopravanzo, quando ve ne sia, se lo ritiene in isconto, di quegli altri debiti che l'interessato possa avere con essa contratti.

Parimenti in mancanza di pagamenti a scadenza, la Banca farà propria infino a concorrente, quella qualunque somma e valore che sotto qualsiasi forma il debitore moroso, od altri coobbligato tenesse presso la Banca.

Conti correnti e Depositi.

Art. 39.

Le norme per i conti correnti, per l'accettazione e la restituzione dei depositi e per il computo degli interessi e per le anticipazioni su pegni saranno determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio e dai Sindaci.

TITOLO VI.

Organi della Società.

Art. 40.

Sono organi della Società:

- Le Assemblee dei Soci;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- Il Direttore coll' occorrente numero di impiegati;
- Il Comitato dei Sindaci;
- Il Comitato di Sconto;
- Il Comitato degli Arbitri.

a) Assemblee.

Art. 41.

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

Quando siano validamente costituite esse rappresentano tutti i Soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto; e le loro deliberazioni sono obbligatorie anche per tutti i Soci non presenti all'Assemblea.

Art. 42.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, non oltre la prima metà di marzo, e in essa:

- sarà presentato per l'approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente;
- si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per l'anno in corso;
- si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'Assemblea che, per deliberazione del Consiglio, o dietro domanda del Comitato dei Sindaci, o di almeno quindici Soci, fossero posti all'ordine del giorno.

La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto al Consiglio non più tardi della prima metà di gennaio.

Art. 43.

Potranno convocarsi Assemblee straordinarie, quando il Consiglio lo creda necessario, o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei Sindaci, o dal decimo dei Soci.

Art. 44.

Il Consiglio convocherà le Assemblee con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e per affissi almeno quindici giorni prima, e in quegli altri modi che verranno determinati dal Consiglio.

Nell'avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 45.

L'Assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un quinto dei Soci. Se non si raggiunge questo numero, l'Assemblea sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, ed allora si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione.

Art. 46.

Le modificazioni o aggiunte allo Statuto, la proroga della Società o la liquidazione anticipata della medesima, o la sua fusione con altri istituti di credito, dovranno essere approvate da un'Assemblea in cui siano intervenuti o rappresentati i due terzi dei Soci, alla maggioranza di due terzi degli intervenuti.

Art. 47.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio; in sua assenza dal Vice-presidente, e in assenza di questo dal Socio designato dal Consiglio medesimo. Il Presidente nomina il Segretario e gli Scrutatori dell'Assemblea fra i Soci. Nei casi previsti dall'art. 161 del Codice di Commercio, l'Assemblea ha facoltà di eleggere nel suo seno volta per volta il Presidente.

Essa nomina e revoca il Consiglio d'Amministrazione, nominandone il Presidente; nomina i Sindaci, i membri del Comitato di Sconto e gli Arbitri; delibera sul bilancio, sulle modificazioni ed aggiunte allo Statuto, sulla liquidazione della Società e su tutti gli oggetti in genere che dal Consiglio d'Amministrazione le fossero sottoposti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno conservate in apposito registro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 48.

Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo il disposto speciale di cui all'art. 46.

In caso di parità di voti la proposta è respinta.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta. In caso di dubbio le votazioni si fanno per appello nominale.

Sono sempre fatte a scrutinio segreto le votazioni che riflettono persone. Ove vi fosse parità di voti fra i candidati sarà preferito il possessore di un maggior numero d'azioni; ed in caso di parità di azioni, il maggiore di età.

In tutte le elezioni in cui siavi più di un posto da coprire, il Socio può scrivere sulla scheda due volte il nome di uno o più candidati, a cui vengono in tal caso attribuiti due voti.

b) Consiglio d'Amministrazione.

Art. 49.

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto del Presidente, del Vice-presidente, e di sette Consiglieri. Essi sono eletti dall'Assemblea a schede segrete, ed a maggioranza assoluta.

Non possono far parte del Consiglio padre e figlio, suocero e genero, fratelli e soci solidali della stessa casa di commercio.

Il Presidente, il Vice-presidente, e i Consiglieri durano in carica due anni. Ogni anno si procederà alla elezione di una metà di essi e saranno sempre rieleggibili. Nel primo anno avrà luogo il sorteggio dei quattro Consiglieri che debbono essere surrogati. Il sorteggio si farà

dal Consiglio e risulterà da apposito verbale.

Il Presidente, il Vice-presidente ed il segretario nominato dal Consiglio formano l'ufficio di presidenza.

Le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza sono valide colla presenza di due de' suoi membri.

Art. 50.

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna in via ordinaria ad ogni mese, previa lettera di convocazione spedita almeno un giorno prima, ed in via straordinaria quante volte il Presidente lo creda necessario pel disbrigo degli affari, o ne venga fatta richiesta motivata da due Consiglieri, o dal Comitato dei Sindaci, oppure dal Direttore.

Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento alle adunanze della metà più uno dei componenti il Consiglio, compreso il Presidente. Nessuno potrà votare in Consiglio per procura.

Art. 51.

Il Consiglio d'Amministrazione esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano tassativamente riservati all'Assemblea o ad organo amministrativo.

Il Consiglio potrà per la trattazione di affari speciali e per l'esercizio di determinate incombenze, delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, o degli impiegati della Società.

Il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario e chi ne fa le veci, sono esclusi da qualsiasi operazione di credito colla Banca. Gli altri membri del Consiglio, i Sindaci, e gli Arbitri non possono fare operazioni di credito nè come debitori principali nè come garanti al di là del doppio delle azioni da essi versate, fermi i limiti stabiliti all'articolo 33.

Art. 52.

Nell'intervallo fra una riunione e l'altra e nelle cose che non ammettono ritardo, il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dall'Ufficio di Presidenza, il quale è pure investito di tutti i suoi poteri, salvo a riferire al medesimo alla prima riunione sulle deliberazioni da lui prese in via d'urgenza.

In assenza od in mancanza del Direttore o del Cassiere, l'Ufficio di Presidenza resta incaricato del disimpegno delle loro funzioni.

Art. 53.

I Membri del Consiglio di Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione a termini di legge, ma dovranno possedere N. dieci azioni libere, da vincolarsi a garanzia della loro gestione.

Art. 54.

Il Consiglio d'Amministrazione per mezzo di mandato speciale accertato coi Registri delle sue deliberazioni, può delegare tutti o parte de' suoi poteri ad uno o più de' suoi membri od al Direttore per oggetti determinati o per un tempo limitato.

Art. 55.

Il Consiglio d'Amministrazione per mezzo di mandato speciale firma i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio, certifica gli estratti e le copie dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, da prodursi al Tribunale o altrove.

Art. 56.

I Membri del Consiglio d'Amministrazione non contraggono a causa